

**OGGETTO:**  
**Contratto di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo"**

<b>PROPOSER:</b>  Direzione operativa ferro	RAA n° 10      DATA: 14/12/2022 IL/I RESPONSABILE/I Ing. Giuseppe Tolomeo 
<b>SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI</b>	Prot. (E) SA n° 557    del 23/12/2022 Prot. (U) SA n° 557    del 23/12/2022  IL RESPONSABILE 
<b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</b>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"><b>Prot. DF n° 1081/U    del 23/12/2022</b></div> IL RESPONSABILE F.to <i>D. Bizzarro</i>
<b>DIRETTORE GENERALE</b>	PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____  IL RESPONSABILE .....
<b>PRESIDENTE</b>	PROVVEDIMENTO N° <u>  2  </u> DEL <u>  11/01/2023  </u> IL RESPONSABILE 
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	DELIBERA N° _____ DEL _____
<b>ASSEMBLEA</b>	SEDUTA DEL: _____

**OGGETTO:**

**Contratto di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo"**

Descrizione del fabbisogno e della durata della prestazione e dei tempi di fornitura:

Per effetto delle Deliberazioni di Giunta Regionale del 16 luglio 2019 n. 479 e del 1 ottobre 2019 n. 689, la Regione Lazio ha rispettivamente stabilito l'affidamento *in house* alla società Cotral S.p.A. del servizio di trasporto per le due linee ferroviarie Roma-Lido di Ostia e Roma -Viterbo e l'affidamento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma -Viterbo alla società regionale Astral S.p.A.,

Astral e Cotral, in virtù della suddetta operazione, formalizzata con atto Rep. 20720 n. 10.319, sono subentrate nella titolarità dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata dall'USTIF Lazio alla medesima ATAC rispettivamente per la parte relativa alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e del trasporto ferroviario ed hanno altresì sottoscritto per le attività di competenza appositi contratti di servizio con la Regione Lazio per il periodo 01.07.2022/30.06.2032 .

In particolare l'Atto di concessione ed il Contratto di Servizio sottoscritto da Astral per la gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma -Viterbo disciplinano le ipotesi di accesso di terzi alle infrastrutture.

In virtù di quanto sopra rappresentato, le società Astral e Cotral hanno inteso regolamentare l'uso dell'infrastruttura ferroviaria per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2022, connesso al Servizio di Trasporto Pubblico Ferroviario, attraverso la sottoscrizione di specifico documento contrattuale (Riferimento Rep.3934/2022 del 27/05/2022)

Il contratto decorre dal 01.07.2022 ed ha validità sino al 30.06.2032.

Il Canone di utilizzo dell'infrastruttura è pari a:

- € 5.791.000,00 per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022
- € 12.304.000,00 per l'annualità 2023

Il predetto canone risulta contabilizzato nei relativi Piani Economico Finanziari simulati.

Il canone è da intendersi complessivo oltre che dell'utilizzo delle tracce orarie assegnate a Cotral, anche dei servizi riconducibili al "pacchetto minimo di accesso" per come definito dall'art. 13, comma primo, d.lgs 112/2015, dell'utilizzo degli spazi all'interno delle stazioni necessari per l'installazione di eventuali tornelli, per l'installazione di biglietterie automatiche (MEB), dell'utilizzo degli spazi e delle aree dedicate, se esistenti, per la vendita dei titoli di viaggio (punti vendita e biglietterie) o per eventuali postazioni del personale dell'impresa ferroviaria funzionali al servizio, nonché degli spazi delle officine di Catalano e Acqua Acetosa.

Requisiti di accesso alla procedura di gara SI  NO 
**OGGETTO: Contratto di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo"**

 Se "SI", elencare i requisiti o rimandare al Capitolato Speciale Fare clic qui per immettere testo.
**ALLEGATI:** Contratto n. 3934/2022

R.U.P.: Giuseppe Tolomeo

 D.E.C. / D.L. / Coordinatore della Sicurezza: Fare clic qui per immettere testo.

 D.U.V.R.I. / Attestato di non interferenza SI  NO 

 Acquisto destinato a rinnovo SI  NO 

 Fabbisogno inserito nel piano biennale/triennale degli acquisti SI  NO 
*Riferimento C.U.I.: s06043731006202200578*
*Motivazione mancato inserimento nel piano: Fare clic qui per immettere testo.*

 Convenzione CONSIP / Centrale Acquisti Regionale SI  NO 

 Prodotto reperibile sul M.E.P.A. SI  NO 
**IMPORTO DELLA SPESA** **€ 18.095.000,00**

Di cui € \_\_\_\_\_ per costi della manodopera (solo per lavori e servizi)

 Spesa prevista a budget/Piano investimenti SI  NO 

NATURA DEL COSTO	OpEx <input checked="" type="checkbox"/>	capEx <input type="checkbox"/>	Magazzino <input type="checkbox"/>	
Comune Area Corporate (A)	<input type="checkbox"/>			Valore € _____
Specifico BU Gomma (G)	<input type="checkbox"/>			Valore € _____
Specifico BU Ferro (F)	<input checked="" type="checkbox"/>			Valore € _____

EVENTUALE FINANZIAMENTO – FONTE: \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

**Oggetto:****Contratto di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo"**

IL GRUPPO MERCI E/O L'EVENTUALE FORNITORE PROPOSTO HANNO SUPERATO L'IMPORTO DI €40.000,00 NELL'ANNO SOLARE? SI  NO

IN CASO AFFERMATIVO, ACQUISIZIONE RELAZIONE MOTIVATA DAL PROPOSER.

MODALITA' DI ACQUISTO: è possibile procedere ai sensi dell'art 1571 c.c. e seguenti.

DISPOSITIVO: VISTA LA R.A.A. n. 10 del 14.12.2022 PRESENTATA DA DOF, IL PRESIDENTE DISPONE:

in virtù dell'atto di cessione Rep. 20720 n. 10.319 e del contratto Rep. 3934/2022 del 27/05/2022, di autorizzare la regolarizzazione del pagamento delle somme dovute per l'utilizzo, da parte di Cotral, delle infrastrutture ferroviarie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo in concessione ad Astral Spa, a decorrere dal 01.07.2022 fino al 30.06.2032, per l'importo complessivo di € 18.095.000,00 così come di seguito ripartito:

€ 5.791.000,00: canone di utilizzo dell'infrastruttura per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022

€ 12.304.000,00: canone per l'annualità 2023

**OGGETTO: Contratto di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo"**

**CENTRO DI COSTO** (Codice-Descrizione)

F21000

DES Ferro

**CONTO CONTABILE** (Codice-Descrizione)

42082016

Canoni di utilizzo infrastruttura ferroviaria

**PERIODO DI RIFERIMENTO**

ESERCIZIO 2022 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 5.791.000,00

ESERCIZIO 2023 IMPORTO TOTALE (o Stima)

€ 12.304.000,00

ESERCIZIO 2024 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2025 IMPORTO TOTALE (o Stima)

ESERCIZIO 2026 IMPORTO TOTALE (o Stima)

Rep. N. 3934/2022

Data 27.05.2022

**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**PER L'UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE REGIONALI "ROMA**  
**- LIDO DI OSTIA" E "ROMA - CIVITA CASTELLANA - VITERBO" IN**  
**CONCESSIONE AD ASTRAL SPA**  
**("CONTRATTO" o "CONTRATTO DI UTILIZZO")**

RELATIVO AL PERIODO 01.07.2022 - 30.06.2032

Rep. N. 3936/2022

Data 24.05.2022

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di maggio in Roma con il presente Contratto

TRA

ASTRAL S.p.A. – società in house a socio unico della REGIONE LAZIO – con sede legale e amministrativa in Roma, Via del Pescaccio n. 96/98 CAP 00166, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07244131004, Capitale Sociale euro 10.000.000,00 i.v. (Pec: protocolloastral@pec.astralspa.it) - iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 102380, quale concessionario e gestore dell'infrastruttura ferroviaria afferente alle reti Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del R.D. 1447/1912, del d.lgs. 112/2015 limitatamente e solo in quanto applicabile, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Antonio Mallamo nato a Reggio Calabria (RC) il 9/01/1963 [di seguito, per brevità, anche solo "Astral" o "Gestore Infrastrutture (GI)" giusta determina dell'Amministratore Unico n.233 del 25/05/2022]

E

COTRAL S.p.A. – società in house a socio unico della REGIONE LAZIO – con sede legale e amministrativa in Roma, Via Bernardino Alimena n. 105 CAP 00173, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06043731006, Capitale Sociale euro 50.000.000,00 i.v. (Pec: cotral.spa@pec.cotralspa.it) - iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 942379, quale concessionario del servizio di trasporto pubblico ferroviario delle reti Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, - nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Amalia Colaceci nata a Colleferro (RM) il 24/10/1963 [di seguito, per brevità, anche solo "Cotral" o "Impresa Ferroviaria (IF)" giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 29/03/2022]

di seguito congiuntamente "le Parti"

#### PREMESSE

- Astral è concessionaria per il periodo 2022-2032 delle reti regionali - funzionalmente isolate - oggetto del presente contratto, ai sensi della concessione rilasciata con Deliberazione della Giunta Regionale del 15 febbraio 2022, n. 50;
- Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2015 tra le "funzioni essenziali" del gestore dell'infrastruttura è inclusa *"l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie"*;
- Astral, in virtù dell'acquisto del ramo di azienda di ATAC S.p.A. afferente alla gestione delle infrastrutture regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo, è subentrata nella titolarità dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata dall'USTIF Lazio alla medesima ATAC S.p.A., per la parte relativa alla gestione delle infrastrutture ferroviarie;
- Cotral è concessionaria per il periodo 2022-2032 del servizio di trasporto pubblico ferroviario sulle medesime reti regionali isolate, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 15 febbraio 2022, n. 49;

Data 27.05.2022

Rep. N. 3934/2022

- Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 112/2015, l'impresa ferroviaria è il soggetto responsabile della "prestazione di servizi per il trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione";
- Cotral in virtù dell'acquisto del ramo di azienda di ATAC S.p.A. afferente alla gestione del servizio di trasporto, è subentrata nella titolarità dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata dall'USTIF Lazio alla medesima ATAC S.p.A., per la parte relativa al trasporto ferroviario;
- I rapporti tra Regione Lazio e Astral sono altresì regolati dall'Atto di concessione e dal Contratto di Servizio per la gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma – Lido di Ostia" e "Roma – Civita Castellana – Viterbo" per il periodo 01.07.2022 — 30.06.2032, ove le parti disciplinano le ipotesi di accesso di terzi alle infrastrutture;
- Con il presente Contratto le Parti intendono disciplinare l'uso dell'infrastruttura ferroviaria per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2032 connesso al Servizio di Trasporto Pubblico Ferroviario già regolato dal Contratto di Servizio approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 15 febbraio 2022, n. 49;
- Cotral dichiara di obbligarsi all'osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi, di quanto contenuto nella normativa di esercizio e nelle altre regolamentazioni emanate e/o emanande dal gestore dell'infrastruttura e che lo stesso avrà cura di rendere disponibili e notificare all'impresa ferroviaria;
- Il Contratto costituisce il titolo formale di assegnazione di capacità per l'utilizzo delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto, per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2032 in riferimento ai servizi di trasporto ferroviario programmati dalla Regione Lazio e di cui al programma di esercizio allegato al contratto di servizio sottoscritto con l'impresa ferroviaria;
- Le Parti si impegnano, ognuno per il proprio ambito di competenza, a dare piena esecuzione alle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di seguito, per brevità, anche solo "ANSFISA") applicabili alle reti ferroviarie e ai servizi ferroviari gestiti;
- Cotral dichiara di conoscere le condizioni di accesso stabilite dal GI, attualmente in vigore, di averne preso piena conoscenza e di accettarle integralmente, obbligandosi alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le caratteristiche dell'infrastruttura ferroviaria da esso descritte, le relative condizioni e modalità di utilizzo, i relativi servizi;
- Cotral dichiara altresì di essere consapevole che le condizioni di accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie potranno essere in futuro adeguate e/o modificate in relazione alle disposizioni in materia che verranno dettate dalla Regione Lazio, da ANSFISA, dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, per brevità, anche solo "ART") e dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;


Tutto ciò premesso,

le Parti stipulano e convengono quanto segue

## ART. 1

### PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:  
Allegato 1 — Servizi erogati nell'ambito del Contratto.
2. Ai fini del Contratto, i riferimenti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/2015 recante <<Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico>>, valgono in relazione allo specifico richiamo e in ogni caso per quanto applicabili, tenuto conto del fatto che le reti ferroviarie di cui al presente contratto risultano isolate funzionalmente.





Rep. N. 3930/2022

Data 24.05.2022

## ART. 2

### OGGETTO E DURATA

1. Il Contratto ha per oggetto l'utilizzo da parte dell'IF sottoscrittrice delle tracce orarie e degli altri servizi resi disponibili dal GI, a seguito di negoziazione tra le parti, ed in virtù delle disposizioni contenute nei contratti di servizio e dei relativi allegati, sottoscritti con la Regione Lazio.
2. Il Contratto decorre dal 01.07.2022 ed ha validità sino al 30.06-2032.
3. I servizi erogati dal GI ad IF nell'ambito del presente contratto sono descritti nell'Allegato 1. Le tracce orarie sono quelle indicate nel Programma di Esercizio, allegato al Contratto di servizio dell'IF sottoscritto con Regione Lazio e con validità dal 1 luglio 2022., Eventuali ulteriori servizi – diversi dall'utilizzo delle infrastrutture e dai servizi di cui all'Allegato 1 - forniti da GI a IF potranno essere disciplinati con distinti altri atti contrattuali non connessi al presente contratto.
4. IF dichiara che utilizzerà le tracce orarie ed i servizi ai fini dell'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario oggetto di affidamento in concessione da parte della Regione Lazio.

## ART. 3

### VARIAZIONI DURANTE LA VIGENZA DEL CONTRATTO

1. Nel corso della durata del Contratto IF potrà richiedere tracce e servizi aggiuntivi rispetto a quelli concordati alla sottoscrizione oppure variazioni, anche in diminuzione, che abbiano validità per il restante periodo fino alla scadenza. Le richieste di tracce e servizi aggiuntivi, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, dovranno pervenire a GI nel rispetto dei tempi indicati nell'Allegato 1. L'assegnazione a IF delle tracce e dei servizi aggiuntivi avverrà da parte di GI, a seguito di istruttoria, nei limiti della capacità disponibile.
2. Ulteriori variazioni, dovute ad esigenze temporanee, potranno essere richieste da IF in corso di gestione operativa. Queste richieste saranno regolate tempestivamente tra i referenti di IF e di GI di cui al successivo articolo 4 e se ne terrà comunque conto in sede di rendicontazione delle prestazioni.
3. Del mancato utilizzo, parziale o totale, di tracce o altri servizi oggetto del Contratto si terrà conto al momento del conguaglio delle somme dovute da IF per le prestazioni erogate da GI assoggettate a pagamento ai sensi dell'articolo 5.
4. GI, durante il periodo di validità del Contratto, potrà inoltre limitare ovvero interrompere l'accesso all'infrastruttura, apportando le conseguenti variazioni alle tracce interessate, per esigenze legate a cause di forza maggiore e/o all'esecuzione di lavori programmati sull'infrastruttura. GI ed IF, nel rispetto dei rispettivi Contratti di Servizio in vigore con la Regione Lazio, si impegnano a studiare preventivamente le migliori soluzioni, anche congiunte, per limitare gli effetti delle perturbazioni alla circolazione.
5. Le comunicazioni relative alle variazioni di cui al presente articolo avverranno tra le parti in modalità elettronica che garantisca la certezza della data di ricezione tra gli indirizzi di posta elettronica concordati.

## ART. 4

### REFERENTI

1. Ciascuna delle parti ha provveduto a nominare i propri referenti accreditati che sono preposti alla gestione del Contratto svolgendo le specifiche attività individuate nel Contratto medesimo e nei relativi allegati. I nomi dei referenti sono riportati di seguito, con l'impegno da parte di IF e di GI a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o integrazioni mediante trasmissione a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

COTRAL:

Referente: Giuseppe Tolomeo

Indirizzo PEC comunicazioni: cotral.spa@pec.cotralspa.it

Rep. N. 393/12022

Data 21.05.2022

ASTRAL:

Referente: Carlo Cecconi

Indirizzo PEC comunicazioni: protocolloastral@pec.astralspa.it

2. I reclami da parte dei clienti di IF o, rispettivamente, di GI per i servizi erogati ciascuno per le proprie competenze, dovranno essere inoltrati reciprocamente ai rispettivi referenti in conformità ai sistemi di gestione.
3. Ciascuna delle parti sopporterà i propri costi circa le comunicazioni tra i referenti e gli opportuni scambi di dati.

#### ART. 5

#### CANONI, CORRISPETTIVI E

#### COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI TRAZIONE

1. Per l'utilizzo delle tracce orarie oggetto del contratto sono dovuti da IF a GI:

Canone di utilizzo dell'infrastruttura pari a:

- euro 5.791.000,00 (oltre iva al 22% in regime ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972) per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022
- euro 12.304.000,00 (oltre iva al 22% in regime ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972) per l'annualità 2023, fatto salvo quanto indicato ai commi da 3 a 6 che seguono.

In riferimento all'ammontare del canone, come sopra individuato, le Parti evidenziano:

- a) che il predetto canone risulta contabilizzato nei relativi Piani Economico Finanziari simulati (di seguito, per brevità, anche solo "PEFs") del IF e del GI, per come risultanti a seguito dell'approvazione della Regione Lazio con DD.GG.RR. nn. 49 e 50 del 2022 ed allegati ai rispettivi contratti di servizio;
  - b) che il predetto canone è da intendersi comprensivo, oltre che dell'utilizzo delle tracce orarie assegnate al IF, anche dei servizi riconducibili al "pacchetto minimo di accesso" per come definito dall'art. 13, comma primo, d.lgs. 112/2015, dell'utilizzo - in conformità con le indicazioni del GI - degli spazi all'interno delle stazioni necessari per l'installazione di eventuali tornelli, per l'installazione di biglietterie automatiche (MEB), dell'utilizzo degli spazi e delle aree dedicate, se esistenti, per la vendita dei titoli di viaggio (punti vendita e biglietterie) o per eventuali postazioni del personale della IF funzionali al servizio, nonché per l'utilizzo degli spazi delle officine di Catalano e Acqua Acetosa, fatti salvi i costi di gestione (utenze comprese) a servizio di tali aree che saranno a carico dell'IF. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, le parti si incontreranno per individuare i suddetti spazi e sottoscrivere relativo verbale di consegna; GI si impegna a delegare l'IF a svolgere le attività amministrative necessarie e propedeutiche al pieno utilizzo delle predette aree per le finalità di servizio.
2. Per la fornitura di servizi ulteriori rispetto a quelli elencati al precedente comma, IF e GI procederanno a specifica contrattazione.
  3. L'ammontare complessivo dei canoni dovuti da IF e già contemplati nei rispettivi "PEFs" dell'IF e del GI è determinato a preventivo. Tali canoni e corrispettivi sono soggetti a variazioni a consuntivo in base alle variazioni richieste da IF o disposte da GI.
  4. Laddove IF non intenda utilizzare totalmente o parzialmente una o più tracce tra quelle programmate nel Contratto di Servizio tra IF e Regione Lazio, per motivazioni non imputabili al GI, deve comunicare disdetta al GI almeno 6 (sei) giorni solari prima dell'ora di partenza del treno dalla stazione di origine.

Data 21.05.2022

5. In caso di mancato utilizzo della traccia per cause imputabile al GI, lo stesso dovrà rimborsare all'IF il canone di pedaggio eventualmente corrisposto, al netto dell'eventuale costo energia.
6. Per le tracce comunque non utilizzate, IF non sarà tenuta al pagamento del canone fino alla soglia di cancellazioni del 5% del traffico programmato (cd franchigia), in quanto l'importo complessivo del canone da corrispondere nell'anno non potrà essere inferiore al 95% del canone programmato, al netto del costo per l'energia elettrica di trazione.
7. Soppressioni di tracce per cause di forza maggiore e/o a causa di sciopero del personale di IF e/o del GI non concorrono alla determinazione della soglia di franchigia.

#### ART. 6


##### MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

1. La corresponsione da parte di IF a GI delle somme dovute in forza del presente contratto avverrà con l'emissione di fatture elettroniche con cadenza bimestrale soggette a conguaglio ogni sei mesi.
2. Le fatture elettroniche saranno emesse sulla base di rendicontazione approvata da IF.
3. la rendicontazione sarà trasmessa da GI 15 giorni prima dell'emissione della relativa fattura elettronica per consentire ad IF di effettuare le relative verifiche interne.
4. Il mancato riscontro di IF alla rendicontazione nei 15 giorni dalla trasmissione sarà considerato tacito assenso alla stessa e legitimerà l'emissione della relativa fattura elettronica da parte di GI.
5. IF è tenuta ad effettuare i pagamenti delle fatture entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento. In caso di ritardo nei pagamenti, IF è tenuta a corrispondere a GI gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, previa emissione della fattura con relativo prospetto di calcolo degli stessi.
6. GI inoltrerà mensilmente un report con le tracce effettuate e, con le modalità e le metodologie già previste nel contratto di servizio per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, gli esiti dell'attività di monitoraggio delle performance.
7. Le parti convengono che:
  - a. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei confronti di Astral in quanto società a capitale interamente pubblico.
  - b. La normativa sulla verifica delle inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., non trova applicazione nei confronti di Astral in quanto società a capitale interamente pubblico.
  - c. La normativa sul C.I.G. (Codice Identificativo Gara) non trova applicazione per il presente Contratto in quanto trattasi di affidamento "in house" di servizi di interesse economico generale della Regione Lazio nei confronti di Cotral ed Astral quali società a capitale interamente pubblico e, conseguentemente, non trova applicazione la normativa sulla inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

#### ART. 7

##### REQUISITI PER L'UTILIZZO DELLE TRACCE E DEGLI ALTRI SERVIZI

1. Ai fini dell'utilizzo delle tracce e degli altri servizi IF deve:
  - a) essere titolare di contratto di servizio con la Regione Lazio per l'effettuazione di servizi di trasporto pubblico ferroviario ai sensi di legge;
  - b) possedere idoneo titolo di esercizio, rilasciato dal soggetto competente, per le parti di infrastruttura ferroviaria regionale interessate dalle tracce oggetto del Contratto.



Rep. N. 3921/2017

Data 21.05.2017

2. IF dovrà fornire a GI copia del titolo almeno cinque giorni lavorativi precedenti a quello di utilizzo delle tracce pertinenti le parti di Infrastruttura a cui il titolo e le relative estensioni si riferiscono. Nel caso di mancata o di ritardata presentazione del titolo, IF non potrà utilizzare le tracce ed i servizi oggetto del Contratto fino ad apposita autorizzazione di GI conseguente alla ricezione dei documenti mancanti.
3. In caso di sospensione, revoca e/o riduzione dell'ambito applicativo del contratto di servizio con la Regione Lazio, del titolo di sicurezza ovvero degli altri titoli richiesti dal contratto e dalla legge, IF è tenuta ad informare tempestivamente GI, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto interessate, ferme le ulteriori conseguenze previste dal Contratto in caso di risoluzione.
4. IF indica nella persona del Direttore Operativo il soggetto deputato alla gestione di ogni aspetto connesso alla sicurezza dell'esercizio ferroviario di competenza dell'Impresa Ferroviaria, soggetto che vigilerà costantemente riguardo al mantenimento dei requisiti e delle condizioni di sicurezza dandone puntuale comunicazione al Direttore Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e TPL e al Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza del GI ove competenti.

#### ART. 8

##### ASSICURAZIONE

1. GI, in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto di servizio, si obbliga a stipulare e a mantenere l'efficacia per tutto il periodo di vigenza del Contratto, la polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi, a garanzia di tutte le attività svolte da GI, per i danni sofferti da terzi: massimale di almeno 10 Mln di euro per sinistro e per anno.
2. IF, in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto di servizio, si obbliga a stipulare ed a mantenere efficace per tutto il periodo di vigenza del Contratto, una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, a garanzia dei danni sofferti da GI, da IF, dai suoi clienti e dai terzi, con massimale di 10 Mln di euro per sinistro e per anno.  
IF si impegna a consegnare a GI copia della polizza almeno 5 giorni lavorativi prima dell'utilizzo delle tracce.
3. IF è tenuta ad informare tempestivamente GI del verificarsi di qualsiasi evento che possa comunque determinare il venir meno dell'efficacia/operatività della polizza, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto, ferme le ulteriori conseguenze previste dal Contratto e dalle condizioni generali.
4. In caso di esaurimento del massimale generale, in corso di validità della polizza, se ne dovrà prevedere il reintegro entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta della Compagnia.

#### ART. 9

##### NORMATIVA DI ESERCIZIO E SGOMBERO DELL'INFRASTRUTTURA

1. L'utilizzo delle tracce orarie e dei servizi è assoggettato al rispetto da parte di IF della normativa di esercizio in vigore sulla rete del GI e che deve essere portata a conoscenza di IF.
2. IF è tenuta a dotarsi di sistemi di radiocomunicazione mobile compatibili con quelli in esercizio presso il GI e atti all'invio al Posto Centrale di Movimento competente delle comunicazioni prescritte per il riconoscimento di ciascuna corsa effettuata ed a sostenerne i relativi costi per gli apparati e per il traffico.
3. IF, in relazione al programma di esercizio e alle linee sulle quali ha richiesto di effettuare il servizio, è obbligata a rendere disponibile un numero adeguato di mezzi di soccorso, al fine di procedere allo sgombero dell'infrastruttura nei casi in cui esso si rendesse necessario.

4. In tutti i casi di impossibilità di marcia di un treno al di fuori dei binari di stazionamento per cui si renda necessario procedere allo sgombero dell'infrastruttura dal materiale rotabile, il GI assume il ruolo centrale di direzione e coordinamento delle attività e delle risorse onde ridurre al minimo i tempi di fermata in linea di ogni treno coinvolto nell'evento e ripristinare il prima possibile il normale utilizzo dell'infrastruttura. A tal fine, GI stabilisce la modalità più idonea per lo sgombero dell'infrastruttura in ragione del contesto derivante dal verificarsi dell'evento e della effettiva disponibilità dei mezzi di riserva/soccorso.
5. Il numero di mezzi di soccorso richiesti da GI a IF dovrà essere rapportato sia all'estensione delle tratte esercite sia alla quantità delle tracce assegnate e non potrà costituire per le IF un onere innaturalmente elevato rispetto alla dimensione del servizio di trasporto effettuato.
6. La disponibilità di mezzi di soccorso si intende garantita anche attraverso i materiali in sosta ubicati nelle località indicate dalla stessa IF, ovvero in quelle definite in sede di assegnazione delle tracce.
7. Ai fini dello sgombero dell'infrastruttura, GI richiederà l'intervento dei mezzi funzionali allo scopo in disponibilità dell'IF che ha determinato l'ingombro ai sensi di quanto previsto nel presente paragrafo. GI potrà altresì richiedere l'intervento dei mezzi eventualmente in circolazione dell'IF qualora il ricorso a tali mezzi sia ritenuto da GI più idoneo ed efficace allo scopo.
8. IF, ancorché estranea alla causa di ingombro dell'infrastruttura ferroviaria, è obbligata, su richiesta di GI, ad adoperarsi con ogni mezzo a disposizione per la liberazione dell'infrastruttura ferroviaria medesima.
9. In caso di ingiustificato rifiuto all'ordine di sgombero da parte di IF, questa sarà tenuta al versamento a GI del costo dell'operazione di sgombero maggiorato, a titolo di penale, del 100%.
10. In caso di incidenti in esercizio, nelle stazioni o in linea l'IF prima di rimuovere i rotabili interessati e/o danneggiati dovrà acquisire il nulla osta da parte del Regolatore della Circolazione del GI.

#### ART. 10

##### INDAGINI DELL'ANSFISA

1. Fermo restando che la competenza a seguito di incidenti/inconvenienti o specifica catena di essi competono all'Organismo Interno, l'ANSFISA, quando lo ritiene necessario, svolge indagini volte ad acquisire tempestivamente gli elementi utili all'individuazione delle cause dell'accaduto, per poter adottare gli eventuali interventi immediati a carattere normativo e tecnico che contribuiscano ad evitare il ripetersi di tali eventi.
2. GI e IF dovranno fornire la massima collaborazione al personale incaricato dall'ANSFISA di svolgere le indagini, garantendo l'accesso agli impianti, al materiale rotabile, alla documentazione, alle attrezzature ed alle banche dati.

#### ART. 11

##### OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE E DI INDAGINE DEL GI E DELL'IF

1. GI e IF oltre agli obblighi di segnalazione verso l'ANSFISA in caso di incidenti e/o inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione e dell'esercizio ferroviario (definiti dalla relativa normativa applicabile), hanno l'obbligo di indagare su ogni incidente o inconveniente che ha interessato il proprio personale, i propri mezzi, impianti o attività.
2. In accordo ai principi delle direttive europea in materia di sicurezza le parti mettono in atto i propri sistemi della gestione della sicurezza tenendo conto delle attività degli altri attori e di terzi.

3. Qualora l'IF e/o il GI nominino proprie Commissioni d'Inchiesta, come previsto dal proprio Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), reciprocamente dovranno mettere a disposizione tutti gli elementi necessari per lo svolgimento dell'indagine.
4. IF e GI devono consentire reciprocamente ai rispettivi Responsabili individuati l'accesso al proprio database della sicurezza di esercizio.

(ART. 12

**DIRITTI ED OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI**

1. È obbligo di GI:

- a) mettere a disposizione di IF nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e dal presente documento, l'infrastruttura ferroviaria nel rispetto dei principi di non discriminazione, di trasparenza e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la migliore utilizzazione della relativa capacità;
- b) assicurare che l'infrastruttura ferroviaria messa a disposizione di IF, in normali condizioni di operatività, sia accessibile e funzionale nonché qualitativamente idonea, nella sua globalità, all'ordinata, sicura e puntuale circolazione dei convogli;
- c) mettere a disposizione di IF tramite sito internet del GI la documentazione del Quadro Normativo disciplinante l'esercizio ferroviario sulla Infrastruttura del GI incluse le procedure di interfaccia, che in ogni caso verranno definite congiuntamente;
- d) mettere a disposizione la documentazione aggiornata descrittiva di tutte le dotazioni e delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata dall'IF;
- e) notificare a IF le modifiche della documentazione del punto c) e d) agli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) indicati nel presente contratto.

È obbligo di IF:

- a) operare nel rispetto della normativa di esercizio, degli standard e delle norme di sicurezza, della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008), nonché delle disposizioni e prescrizioni definite dalla normativa vigente;
- b) recepire nel proprio Sistema di Gestione della Sicurezza il Quadro Normativo disciplinante l'esercizio ferroviario sulla Infrastruttura del GI incluse le procedure di interfaccia, e l'aggiornata documentazione descrittiva di tutte le dotazioni e delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura ferroviaria in coerenza con il proprio SGS e del titolo di Sicurezza;
- c) assicurare la tempestiva e corretta informazione e formazione del proprio personale del Quadro Normativo di cui alla precedente lett. b) nonché la dovuta distribuzione al proprio personale dei documenti secondo quanto previsto dal proprio SGS, inclusi gli aggiornamenti trasmessi dal GI all'indirizzo PEC di IF;
- d) espletare i servizi di trasporto con materiale rotabile trainante e trainato inseriti negli appositi registri dei veicoli autorizzati alla circolazione e conformi alla regolamentazione di esercizio e di sicurezza adottata da GI, in relazione sia alla tipologia dei servizi di trasporto espletati, sia alle caratteristiche dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata. Resta comunque inteso che potrà essere messo in circolazione solo il materiale rotabile per il quale siano state rilasciate le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore;
- e) assumere piena ed esclusiva responsabilità in merito al materiale rotabile utilizzato, nei confronti della clientela e verso le Istituzioni, ancorché GI ne abbia ammesso la circolazione sull'infrastruttura ferroviaria;
- f) garantire che il personale, dalla stessa utilizzato con mansioni di condotta, accompagnamento, verifica e formazione dei treni, sia in possesso dei requisiti fisici e delle abilitazioni professionali

previsti dalle disposizioni in vigore, atti ad assicurare la conoscenza ed il pieno rispetto delle norme di circolazione e delle disposizioni di sicurezza applicate da GI, sia in condizioni di normalità d'esercizio, sia in situazioni di degrado, di anomalità o di emergenza;

- g) predisporre e mantenere aggiornato un Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e comunicare tempestivamente a GI tutte le possibili non conformità, azioni correttive, azioni preventive e piani di miglioramento;
  - h) presentare la richiesta di tracce orario in conformità alle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura.
2. Nell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, IF deve inoltre attenersi ai seguenti obblighi:
- a) rispettare la normativa di esercizio, le prescrizioni tecniche e gli standard di sicurezza imposti dalle disposizioni in vigore e dal certificato di sicurezza;
  - b) assicurarsi che la circolazione dei propri treni avvenga solo nell'ambito delle linee indicate nei certificati di sicurezza;
  - c) richiedere un volume di traffico congruente con i mezzi autorizzati a circolare e con il personale abilitato all'esercizio;
  - d) ottemperare a tutte le prescrizioni impartite da GI all'atto della partenza dei treni ed in corso di viaggio;
  - e) fornire tutte le informazioni utili alla corretta e puntuale applicazione del Contratto in gestione operativa;
  - f) utilizzare ciascuna traccia come stabilito nel programma giornaliero contrattualizzato, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di progettazione della traccia stessa;
  - g) utilizzare treni di composizione conforme alle caratteristiche tecniche degli impianti. Qualora, a fronte di richieste di IF, venga programmata la sosta di un treno di composizione eccedente la lunghezza del marciapiede dei binari di stazione, IF sarà tenuta — a propria cura, onere e responsabilità — a garantire le condizioni di sicurezza del trasporto, della clientela ed eventualmente dell'infrastruttura, limitando le operazioni di salita/discesa viaggiatori unicamente alle carrozze contenute nel marciapiede.
3. Con riferimento alla durata del Contratto d'utilizzo, IF è altresì tenuta a:
- a) mantenere immutate, nel corso di esecuzione del Contratto d'utilizzo, le caratteristiche de titoli in base ai quali risulta abilitata allo svolgimento del trasporto per il quale è stato stipulato il Contratto;
  - b) comunicare a GI senza ritardo e sospendere, qualora ne ricorrano i presupposti, anche di propria iniziativa, l'attività di trasporto nel caso intervengano provvedimenti di sospensione, revoca o modifica del titolo autorizzativo;
  - c) comunicare a GI senza ritardo ogni vicenda e circostanza idonea a incidere sulla situazione accertata mediante il rilascio del titolo di sicurezza, anche relativo ad altre infrastrutture, provvedendo a sospendere, qualora ne ricorrano i presupposti, anche di propria iniziativa, l'attività di trasporto;
  - d) svolgere il servizio sull'infrastruttura ferroviaria regionale nel rispetto del quadro normativo in vigore e del titolo rilasciatogli;
  - e) utilizzare per l'espletamento del servizio materiale rotabile omologato e immatricolato per l'uso sull'infrastruttura ferroviaria regionale;
  - f) utilizzare detto materiale rotabile coerentemente alle modalità d'uso indicate dal fabbricante e ad eventuali limitazioni/prescrizioni stabilite in sede di ammissione tecnica, al profilo di destinazione dello stesso e nel rispetto delle disposizioni e procedure emanate da IF e

partecipate ad ANSFISA, all'interno del processo di immatricolazione, o ai processi di autorizzazione del GI e ministeriali e regionali per l'immissione in servizio;

- g) rispettare le disposizioni e le prescrizioni impartite da GI.
  - h) consentire, senza oneri per il GI, l'accesso alla cabina di guida dei propri rotabili al personale del GI preposto alla verifica programmata e straordinaria dello stato manutentivo dell'infrastruttura
  - i) mettere, qualora strettamente necessario, a disposizione del GI e su richiesta motivata di quest'ultimo, i dati registrati dai dispositivi ZTE (zone tachigrafiche elettroniche dei registratori cronologici degli eventi di condotta)
4. GI non assume alcun obbligo di custodia, né alcuna responsabilità per danni/perdite, avarie, furti o sottrazioni inerenti al materiale rotabile, ovvero le attrezzature di proprietà di IF, in sosta/stazionamento nell'ambito degli impianti di GI, salvo diversi accordi raggiunti tra le parti.

#### ART. 13

#### BANCA DATI DELLA SICUREZZA FERROVIARIA (BDS)

1. Il Gestore Infrastruttura predispone un database per la Sicurezza Ferroviaria.
2. Al fine di garantire la puntuale alimentazione del database per la sicurezza ferroviaria BDS e permettere, quindi, l'elaborazione degli indicatori prestazionali sulla sicurezza, IF e GI devono segnalare reciprocamente e prontamente qualsiasi evento anomalo che abbia o avrebbe potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni o dell'esercizio ferroviario.

#### ART. 14

#### ISPEZIONI

1. GI si riserva di effettuare a propria discrezione ispezioni per la verifica del rispetto degli obblighi di IF.

#### ART. 15

#### RISOLUZIONE E SOSPENSIONE

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile in tema di risoluzione contrattuale, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
  - Mancato conseguimento nei termini o revoca o cessazione dei requisiti e titoli richiesti per l'utilizzo dell'infrastruttura;
  - Modifiche al Contratto di servizio, alla licenza o ad altri titoli autorizzativi e di sicurezza tali da non consentire lo svolgimento delle attività di trasporto per le quali è stato stipulato il Contratto. Nell'ipotesi in cui le modifiche siano tali da consentire a IF l'utilizzo solo di alcune delle tracce assegnate, la risoluzione riguarderà la sola parte del Contratto interessata dal provvedimento.
2. Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione si verificherà di diritto a seguito di comunicazione inviata con modalità indicate al precedente art.4.
3. Nel caso di sospensione di uno dei titoli che sono richiesti dal contratto come requisiti per espletare il servizio di trasporto pubblico locale e/o accedere all'Infrastruttura ferroviaria, ovvero per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, qualora la sospensione sia imputabile a IF, le parti concordano:
  - per i primi 60 gg. il pagamento di un canone ridotto del 5%;



Rep. N. 2931/2012

Data 21.05.2012

– per i successivi 60 gg. il pagamento integrale del canone da parte di IF in caso di sospensione del titolo di IF e il rimborso integrale del canone da parte di GI in caso di sospensione del titolo di GI, fino alla data di eventuale risoluzione del contratto.

#### ART. 16

##### FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto e delle condizioni generali ed allegati è competente il Foro di Roma.
2. Si applica la legge italiana.

#### ART. 17

##### DIVIETO DI CESSIONE

1. È fatto divieto ad IF di cedere a terzi il Contratto ovvero di consentire, in qualsiasi altro modo, a terzi l'utilizzazione in tutto o in parte delle tracce e dei servizi che ne sono oggetto. Nei casi di affitto o di cessione di ramo d'azienda farà fede quanto disposto dalla normativa vigente, previo accertamento della sussistenza, in capo all'azienda locataria o cessionataria dei requisiti previsti dal Contratto per l'utilizzo delle tracce e degli altri servizi.
2. È consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto che possono formare oggetto anche di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") a favore di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia. In tal caso, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l'altra Parte può opporre diniego espressamente motivato. In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

#### ART. 18

##### SPESE DI CONTRATTO

1. La presente scrittura privata, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, non è soggetta all'obbligo di registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In ogni caso, l'imposta di registro eventualmente dovuta sarà a carico di IF.

#### ART. 19

##### OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DI SICUREZZA INFORMATICA

1. Le parti si impegnano a mantenere riservati nei confronti dei terzi dati, informazioni, documenti e studi di cui fossero venuti comunque a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, salvo nei casi espressamente previsti dalla normativa in vigore.
2. Ciascuna delle parti considera come strettamente confidenziali tutti i documenti, disegni ed altri dati commerciali o tecnici ricevuti dall'altra ovvero conosciuti in relazione all'esecuzione del Contratto, e si impegna ad utilizzarli unicamente ai fini prestabiliti.
3. Le informazioni connesse alla gestione del Contratto vengono diramate alla sola IF contraente, la quale si assume l'onere e la responsabilità di eventuali divulgazioni verso terzi. Sono fatti salvi gli obblighi per GI di comunicazione dell'andamento della circolazione e gli altri obblighi di informazione stabiliti dalla normativa vigente, dalle misure di regolazione previste dalle autorità competenti, nonché dai contratti di servizio e dalla normativa adottata dalla Regione Lazio.
4. Astral e Cotral sono tenute al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare

Rep. N. 3931/2022

Data 24.05.2022

della Circolare Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017, n. 1 e s.m.i. contenente le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.

5. Astral e Cotral si impegnano a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 in vigore dal 25.05.2018.

## ART. 20

### DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si dovrà fare riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, nonché al vigente Contratto di servizio tra la Regione Lazio e Astral spa per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale ed agli altri atti di regolazione emanati dalla Regione.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, laddove richiesto dalla materia trattata, nel rispetto della normativa vigente, GI nel corso della vigenza del Contratto, potrà, previa comunicazione a IF ed adeguata pubblicazione, apportare modifiche ed integrazioni sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di Regolazione o di altre Autorità competenti in materia di Sicurezza Ferroviaria e di Regolazione del mercato ove ciò risulti dalle stesse indicazioni/prescrizioni.
3. Qualora, nel corso della vigenza del Contratto, siano emanate disposizioni legislative o regolamentari che comportino l'adeguamento dei valori economici o di disposizioni contrattuali, GI procederà tempestivamente a predisporre e comunicare a IF, ove necessario, il testo di un apposito addendum che, ferma la rigorosa aderenza delle modifiche/integrazioni ai provvedimenti sopra menzionati, sarà sottoscritto dalle parti.
4. Astral e Cotral dichiarano di essere a conoscenza dei reciproci modelli di prevenzione ex D. Lgs. 231/01 e L. 190/12, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice Etico e di Comportamento, si impegnano reciprocamente a rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico di Comportamento e tenere una condotta in linea con il MOGC ed il P.T.C.P. e comunque tale da non esporre l'altra parte al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. n. 231/01 e dalla L. 190/12.

Il presente contratto è redatto in triplice originale, una per ciascuna delle Parti e una per la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio.

Per Astral spa

L'Amministratore Unico Antonio Mallamo



Per Cotral spa

Il Presidente Annalisa Colavecchi

